

**Tribunale di Taranto, sez. lavoro,
sentenza 3 maggio 2012**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Le ricorrenti, dipendenti del Ministero della giustizia con qualifica C2, hanno chiesto di chiamare in giudizio il predetto ente per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla mancata conclusione della procedura di riqualificazione del personale contrattualmente prevista dal CCNL 1998/2001, danno quantificato nella misura del 30% delle differenze retributive tra il trattamento economico in godimento e quello che sarebbe spettato all'esito della predetta procedura.

Il ministero convenuto, costituitosi, eccepita preliminarmente la nullità del ricorso per omessa indicazione degli elementi necessari ed il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, ha concluso per il rigetto della domanda e, in subordine, per la liquidazione del danno previa detrazione di quanto erogato a titolo di produttività collettiva in sede di distribuzione del fondo unico di amministrazione.

Senza istruttoria, la causa è stata discussa e decisa.

Il ricorso, per come integrato a seguito di richiesta di chiarimenti nella odierna udienza circa la qualifica posseduta dalle ricorrenti, contiene gli elementi di fatto e diritto su cui si fonda la pretesa, compiutamente compresa dall'avvocatura dello Stato, che svolto diffuse e pertinenti argomentazioni a sostegno della richiesta di rigetto; l'atto si sottrae, quindi alle censure di nullità per violazione - dell'art. 414 c.p.c..

La giurisdizione sulla domanda proposta appartiene al tribunale adito, in quanto introduce una controversia di pubblico impiego, affidata, ai sensi dall'art. 68 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come novellato dall'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (oggi art. 63 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) al giudice ordinario e riguardante questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 (art. 45, comma 17, del citato D.Lgs. n. 80 del 1998, ora art. 69, comma 7, del D.Lgs. n. 165 del 2001).

Non è ravvisabile l'ipotesi eccezionale di cui all'art. 63, d.l.vo n. 151 cit. in quanto oggetto della controversia non è la procedura concorsuale diretta all'assunzione, bensì il risarcimento del danno conseguente alla omessa procedura di riqualificazione di personale già in servizio (v. Cass. n. 26295 del 2008).

L'art. 15 ccnl 1998/2001 disciplinava, tra l'altro, i passaggi del personale all'interno della stessa area (lett. B) e rimetteva alla contrattazione decentrata la determinazione dei criteri per la definizione delle procedure selettive imposte dalla predetta clausola (art. 20).

In attuazione del predetto accordo, gli art. 16 e seguenti dell'accordo integrativo sottoscritto il 5.4.2000 per il personale del Ministero della Giustizia hanno introdotto la disciplina per lo svolgimento delle procedure selettive relative alla progressione economica all'interno della stessa area. Entrambe le parti in lite hanno fatto riferimento a protocolli d'intesa redatti in occasione del predetto accordo integrativo, senza peraltro produrne il testo, che, tuttavia, può essere ricostruito sulla base delle deduzioni difensive che ad esso fanno riferimento, sostanzialmente non in contestazione.

Secondo parte ricorrente il protocollo d'intesa prevedeva l'impegno dell'amministrazione a definire entro trenta giorni le procedure di svolgimento del corso-concorso previsto dall'art. 15 lett. A del ccnl 1998/2001, ossia quelle relative al passaggio del personale all'area immediatamente superiore a quella di appartenenza e, pertanto, estranee alla fattispecie in esame. Parte resistente riporta il contenuto del protocollo d'intesa n. 2, che disciplina le fasi di avvicendamento delle procedure selettive, prevedendo dapprima la copertura delle posizioni più elevate e man mano quella dei posti resi vacanti per effetto della progressione.

Il quadro innanzi riassunto esclude che possa ravvisarsi in capo ai dipendenti un diritto alla attivazione della procedura di progressione economica del personale e in capo all'amministrazione un obbligo a provvedervi: si tratta, invero, di pattuizioni finalizzate alla procedimentalizzazione delle progressioni di carriera, tra loro connesse, al fine di utilizzare per la copertura della pianta organica personale interno da inserire nei percorsi di riqualificazione; pertanto, l'avvio delle selezioni per l'accesso ai percorsi formativi ed il numero dei posti disponibili è materia rientrante nei compiti organizzativi

dell'amministrazione, vincolatasi contrattualmente solo sulle modalità di attuazione di tali scelte.

Peraltro, la in fondatezza della pretesa deriva altresì dalla assenza, nella specie, di colpa imputabile all'amministrazione convenuta.

Si riporta la descrizione della vicenda come riassunta da Corte d'appello di Torino, n. 819 del 2010, sulla base della stessa documentazione prodotta in questa controversa.

Come documentato dal Ministero appellante, sono state attivate le procedure di selezione professionale interne alle aree C, B ed A e le procedure di corso-concorso per il passaggio dall'area funzionale B alla posizione economica C1 e dall'area A alla posizione economica B1.

Gli avvisi relativi a dette procedure sono stati pubblicati sui bollettini ufficiali del Ministero della Giustizia n. 3 del 15 febbraio 2001, n. 6 del 31 marzo 2001 e n. 10 del 31 maggio 2001.

In alcuni casi venivano pubblicate le graduatorie e convocati i partecipanti per avviare i primi moduli di lezione.

Venivano peraltro proposti numerosi ricorsi in sede cautelare, da parte di altri dipendenti esclusi dalle procedure e l'autorità giudiziaria ha disposto, con plurime decisioni, in alcuni casi la sospensione dei percorsi formativi, in altri l'ammissione dei ricorrenti con riserva.

Quanto sopra è pacificamente riconosciuto e mai contestato dalle parti in causa, nonché dalla sentenza impugnata.

In data 10.10.2002, poi, il Tribunale di Lamezia Terme riteneva illegittimi -e conseguentemente dichiarava nulli- sia l'avviso di selezione del Ministero per il passaggio alla figura professionale di direttore di .cancelleria, posizione economica C3, sia i criteri generali per le- selezioni contenuti nell'accordo del 5.4.2000 citato in precedenza, nonché. le disposizioni in tema di passaggi interni dettate dall'art. 15 del ccnl 16.2.1999.

In altre sentenze, prodotte ed agli atti, si è osservato al riguardo che "seppure possa essere ritenuto anomalo un provvedimento che abbia inciso sulla sfera giuridica di soggetti estranei a quello specifico processo senza che sia stato integrato il contraddittorio con gli stessi, non può

essere posto in dubbio che la pronuncia con la quale sono stati annullati i criteri -generali validi per tutte le procedure selettive possa avere avuto riflessi negativi su tutte le procedure concorsuali" (ved. sent. Trib. Roma n. 16918 del 28.10.2008).

Il 12.6.2003 veniva sottoscritto il ccnl del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, nel quale si confermava il sistema di classificazione introdotto dal precedente contratto del 1999, si ribadiva la necessità di valorizzare alcuni principi 'in esso già affermati quali la garanzia di un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno nonché la valutazione ponderata dei titoli e l'esplicito riconoscimento, nelle progressioni verticali, della prevalenza del personale proveniente dalle posizioni economiche immediatamente inferiori; le parti infine si impegnavano ad, assumere, ciascuna per la propria autonomia, "ogni utile iniziativa finalizzata alla rapida applicazione degli stessi".

Alla luce dell'esigenza di dar seguito alle procedure di riqualificazione in ragione delle pronunce giurisdizionali che avevano portato il blocco di alcune di dette procedure (a quella del Tribunale di Lamezia Terme ne erano seguite altre di identico tenore) l'Amministrazione convocava le sigle sindacali sottoscrittrici del ccnl del 12.6.2003 aprendo così una nuova fase di contrattazione integrativa, culminata con la sottoscrizione degli accordi del 14 e del 29 ottobre 2003 (con i quali si garantiva un adeguato accesso dall'esterno e si riconosceva in ogni caso la prevalenza della posizione economica di provenienza, nonché si specificava e si concretizzava la prova finale sulle materie oggetto dei corsi, si aumentava del 100% il numero dei posti disponibili ecc...) .

L'Amministrazione, successivamente, diramava i criteri applicativi degli accordi sottoscritti ed invitava (cori nota' del 28.11.2003) i dipendenti ad esercitare l'opzione qualora avessero presentato più domande.

In effetti, sul bollettino ufficiale del Ministero del 31 marzo 2004 veniva pubblicata una nuova graduatoria per l'ammissione alla posizione economica C2 figura ufficiale giudiziario- per il distretto di Roma.

Tuttavia, numerosi dipendenti adivano il Giudice Amministrativo ed il TAR del Lazio, con ordinanza del 16. 3 2004, sospendeva la procedura selettiva per l'accesso a 477 posti di direttore di cancelleria, ordinanza confermata con la sentenza del 14 luglio. 2004 che dichiarava nulli i bandi di selezione e gli atti conseguenti.

Nelle more, analoghe pronunce del Giudice Amministrativo sospendevano le procedure di riqualificazione per altre figure professionali, tra cui quella per cancelliere C2, per ufficiale giudiziario C2 (TAR Lazio ordinanza 2.2.2005).

Il Consiglio di Stato adito in impugnazione dalla Amministrazione, riformava la decisione del TAR relativa al percorso per direttore di cancelleria, accogliendo l'appello del Ministero e dichiarando il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo : la sentenza veniva depositata il 20 novembre 2006.

Il 9 novembre- 2006 veniva sottoscritto un nuovo protocollo d' intesa tra le parti, al fine di procedere nella riqualificazione del personale.

E' quindi evidente che la mancata conclusione dei percorsi di riqualificazione non è addebitabile e titolo di colpa alla amministrazione, atteso che gli intereventi giurisdizionali innanzi richiamati hanno sancito la illegittimità delle procedure concordate con le organizzazioni sindacali, determinando di fatto la paralisi delle procedure di riqualificazione

La domanda di risarcimento del danno va quindi respinta.

Le spese di lite possono essere compensate, ex art. 92 c.p.c. in ragione del. Contrasto interpretativo insorto tra i giudici di merito.

P.Q.M.

Rigetta le domande e compensa le spese di lite.